

n. 1/1

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

**CORRELAZIONI**

Codici (1)  
Repertorio (1)

Salva Archivia Stampa Annota

**Cass. civ. Sez. VI, Ord., 15-02-2012, n. 2158**

Fatto - Diritto P.Q.M.

**LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23528/2010 proposto da:

HEMMER ITALIA SRL (OMISSIS) (d'ora in poi solo Hemmer), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell'Avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'Avvocato CILIEGI SERGIO, giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

P & B SOLUTIONS SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'Avvocato STORACE Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato RUGGERINI PIERTACITO, giusta delega in calce alla memoria difensiva;

- resistente -

avverso la sentenza n. 2422/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA del 14/08/2010, depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO';

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La società Hemmer Italia srl ha convenuto in giudizio la propria agente P & B Solutions snc, sia in sede monitoria che in sede di cognizione ordinaria, innanzi al Tribunale civile di Bologna per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, spettante per il recesso ante tempus dalla stessa esercitato, nonché per la restituzione del compenso erogato per il patto di non concorrenza, asseritamente violato.

La P & B, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la incompetenza funzionale e per territorio del giudice adito, essendo il rapporto di agenzia intercorso di fatto con B.M., amministratrice della società, residente a (OMISSIS).

Con sentenza in data 14.8/9.9.2010 il Tribunale di Bologna, riunite le cause, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere delle stesse e le ha rimesse al Tribunale di Mantova, quale giudice del lavoro.

Avverso tale sentenza propone regolamento di competenza la Hemmer Italia srl.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

1. Con il primo motivo del proposto regolamento la società ricorrente lamenta violazione [dell'art. 10 c.p.c.](#), in relazione [all'art. 47 c.p.c.](#) e [art. 360 c.p.c.](#), n. 4, ed, al riguardo, osserva come nella domanda proposta non era contenuto alcun elemento che potesse consentire di ravvisare l'incompetenza del Tribunale civile di Bologna, nè tantomeno era consentito al giudice adito di istruire la causa per verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dalla società agente.

Con il secondo motivo, prospettando violazione e falsa applicazione [dell'art. 112 c.p.c.](#), in relazione [all'art. 47 c.p.c.](#), la ricorrente si duole che il giudice adito, ai fini della valutazione della propria competenza, avesse dichiarato la natura prevalentemente personale dell'attività svolta dall'agente senza integrare il contraddittorio nei confronti della interponente e senza proporre nei confronti della stessa alcuna domanda di accertamento della simulazione.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 4, in relazione [all'art. 409 c.p.c.](#), n. 3, [artt. 413 e 47 c.p.c.](#), la società ricorrente osserva che la struttura societaria dell'agente imponeva di escludere ex se il carattere prevalentemente personale del rapporto di collaborazione che si era instaurato fra le parti e che solo poteva determinare la competenza funzionale del giudice del lavoro del domicilio dell'agente.

Con l'ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto provato il carattere prevalentemente personale della collaborazione senza tenere in alcuna considerazione la struttura imprenditoriale dell'agente.

2. Vanno preliminarmente esaminati il terzo e quarto motivo, in quanto appaiono idonei a definire il giudizio, con il riconoscimento della fondatezza dell'istanza di regolamento.

Risulta del tutto acquisita, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'affermazione che la competenza del giudice del lavoro con riferimento alle controversie relative al rapporto di agenzia può affermarsi solo quando questo si concreta in una prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (v. ex plurimis ad es. Cass. n. 8214/2009;

Cass. n. 27576/2006; Cass. n. 6351/2006).

In tal contesto, qualche incertezza si è manifestata circa l'incidenza che la struttura societaria, mediante la quale si attua il rapporto di agenzia, può avere sul carattere personale del contributo dell'agente; carattere che, per come si è detto, è, insieme con la continuità e la coordinazione, requisito qualificante per l'accesso al rito del lavoro, ai sensi [dell'art. 409 c.p.c.](#), comma 1, n. 3.

In particolare, in qualche sentenza si è affermato che l'esistenza di una organizzazione in forma societaria dell'agenzia implica una mera presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale della prestazione e, quindi, della parasubordinazione, in ordine alla quale rimane sempre possibile per l'interessato di offrire la prova di una divergente sistemazione degli interessi (così Cass. n. 15790/2005).

La giurisprudenza di gran lunga prevalente ritiene, tuttavia, che quando l'agente sia una società o si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale il carattere personale della prestazione vien meno ed il rapporto non può essere ricondotto nella previsione dell'art. 409 cit., atteso che se la qualità di agente è assunta da una società di capitali o di persone, la società, anche se priva di personalità giuridica, costituisce pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici che si frappongono fra il socio ed il soggetto mandante (v. ad es. Cass. n. 2509/1997; Cass. n. 9547/2001; Cass. n. 14813/2005; Cass. n. 6351/2006; Cass. n. 15535/2011).

A tale orientamento, che può ritenersi consolidato, e che, come giova soggiungere, appare coerente con le esigenze di certezza connesse alle forme di organizzazione giuridica prescelte dai privati per l'esercizio delle attività economiche, il Collegio ritiene di dover dare continuità, con la conseguente affermazione dell'inapplicabilità del criterio sulla competenza di cui [all'art. 413 c.p.c.](#), comma 2 (domicilio dell'agente), rilevando, invece, nella specie, sulla base delle regole dettate per il rito ordinario, il foro di Bologna.



Le spese seguono la soccombenza.

### **P.O.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna; condanna la società intimata al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012

 [Salva](#)  [Archivia](#)  [Stampa](#)  [Annota](#)

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

Contenuti d'autore

**CEDAM**

**UTET**  
GIURIDICA

**IPSOA**